

R.G.T.R.
R.G.N.R.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE II° – PENALE
in composizione monocratica**

nella persona del giudice, dott.ssa Martina BEGGIO, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
ai sensi dell'art. 23, Legge 11 marzo 1953, n. 87

Visti gli atti del processo a carico di:

nato a il
elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, avv.
difeso di fiducia dagli avv. e avv.
Milano

del Foro di Milano
entrambi del Foro di

IMPUTATO

in ordine ai seguenti reati:
reato p. e p. dall'art. 612 bis co. 1 e 2 c.p., perché,

Fatto aggravato per essere stato commesso ai danni di una persona con cui era intercorsa una relazione affettiva e tramite strumenti telematici.

Fatto commesso in _____ dal 17 aprile 2020 e tuttora permanente.

2) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 595 co. 1, 2 e 3 c.p. perché,

Fatto aggravato dall'uso di un mezzo di pubblicità e dall'attribuzione di un fatto determinato consistente nell'affermare che la persona offesa produce video di contenuto pornografico e che ella avrebbe presentato una denuncia dal contenuto strumentale relativa a fatti non rispondenti al vero.

Fatti commessi in luogo sconosciuto, il 25 maggio, l'11 giugno 2020, 19 e 26 settembre 2020 e luglio-settembre 2021.

PARTE CIVILE:

nata a N _____ il 5

Domiciliata *ex lege* presso il difensore

Difesa dall'avv. _____ del Foro di _____

p r e m e s s o c h e

con decreto che dispone il giudizio *ex art. 429 c.p.p.* emesso dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecco in data 10 ottobre 2023, _____ è stato chiamato a rispondere avanti a questo Tribunale, in composizione monocratica, dei delitti di atti persecutori *ex art. 612 bis*, commi primo e secondo, c.p. e diffamazione aggravata *ex art. 595*, commi secondo e terzo, c.p. in ipotesi commessi con le modalità riportate in epigrafe ai danni della persona offesa, _____;

r i l e v a t o c h e

all'udienza del 31 maggio 2024 – alla luce della procedibilità a querela di entrambi i delitti contestati a _____ e della disponibilità manifestata dal medesimo per il tramite della propria difesa ad offrire una somma a titolo risarcitorio (allora individuata nell'importo di quindicimila



euro) alla persona offesa, costituitasi parte civile in sede di udienza preliminare – il Tribunale disponeva la formale convocazione dell'imputato e della persona offesa al fine di esperire un tentativo di conciliazione;

alla successiva udienza, celebratasi il 13 settembre 2024, compariva il solo mentre non risultava presente, avendo trasmesso per il tramite del suo difensore certificato medico.

L'imputato rilasciava quindi dichiarazioni spontanee – ribadendo espressamente le proprie scuse alla persona offesa – e formulava istanza di accesso ad un programma di giustizia riparativa ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p.; istanza rispetto alla quale la difesa di esprimeva parere contrario;

- all'udienza del 27 settembre 2024, a scioglimento della riserva assunta sul punto, il Tribunale dava lettura dell'ordinanza con la quale disponeva l'invio delle parti avanti al Centro per la Giustizia Riparativa e la Mediazione Penale del Comune di Milano per la verifica in ordine alla fattibilità di un programma di giustizia riparativa;

- all'udienza del 1° luglio 2025, il Tribunale dava atto della trasmissione della relazione conclusiva redatta dai mediatori del menzionato Centro i quali, in sintesi, riportavano che dal mese di dicembre 2024 al mese di maggio 2025, erano stati svolti diversi colloqui individuali con e

(quattro con la partecipazione dell'imputato ed altri tre con la partecipazione della persona offesa) nell'ambito dei quali entrambi “avevano preso parte al lavoro individuale con impegno, accogliendo in modo profondo le sollecitazioni poste loro dai mediatori e le riflessioni inerenti il paradigma riparativo e la possibilità dialogica intrinseca in esso”, concludendo tuttavia che, a seguito dello svolgimento delle fasi preliminari, erano pervenuti ad un esito di “non fattibilità” del programma di giustizia riparativa tra imputato e persona offesa;

- alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria con la quale chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 162 ter, comma quarto, c.p. nella parte in esclude l'applicabilità della causa estintiva del reato a seguito di condotte riparatorie al delitto di atti persecutori in ragione del suo contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Carta;

- contestualmente, la difesa di depositava assegno circolare dell'importo di quindici mila euro a titolo di condotta risarcitoria offerta alla persona offesa;

- all'udienza del 9 settembre 2025, il Tribunale scioglieva la riserva assunta sul punto, dando lettura dell'ordinanza con la quale, in sintesi, rappresentava che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato difettasse, allora, del necessario requisito della “rilevanza” rispetto al giudizio pendente (requisito, da intendersi, secondo il noto orientamento della giurisprudenza della Consulta e della dottrina, come impossibilità per il Giudice a quo di definire il processo pendente senza la risoluzione del dubbio in ordine alla compatibilità costituzionale di una norma dalla cui applicazione non può prescindersi);

- con la medesima ordinanza, il Tribunale esplicitava con ancor maggior chiarezza le ragioni per le quali riteneva che la questione di legittimità prospettata non fosse allo stato rilevante, evidenziando come l'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. non avrebbe comunque potuto trovare applicazione rispetto alla contestazione di atti persecutori a fronte tanto della formulazione di un'offerta risarcitoria da ritenersi non congrua, quanto della mancata prova in ordine all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose e pericolose del reato. Su tale ultimo aspetto, si precisa che i post ed i messaggi aventi, secondo l'ipotesi accusatoria, contenuto diffamatorio sono riportati non solo nella formulazione del secondo capo di imputazione ma anche in quella di cui al primo capo di imputazione ex art. 612 bis c.p., quali condotte aventi in ipotesi rilevanza penale anche quali “molestie”;

- nel medesimo provvedimento, il Tribunale indicava un importo omnicomprensivo che – sulla base della natura e tipologia delle condotte contestate a , facendo ricorso a criteri equitativi e ai parametri orientativi elaborati dall'osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano da ultimo oggetto di revisione nel giugno 2024 con specifico riferimento alla contestazione di diffamazione aggravata – doveva ritenersi costituire offerta risarcitoria congrua e satisfattoria ai sensi dell'art. 162 ter c.p. con riferimento ad entrambi i delitti contestati. In particolare, il Tribunale determinava tale importo



- in misura pari ad euro centomila ed indicava le modalità con cui tale somma avrebbe potuto essere versata, al fine di assicurare effettività all'offerta medesima;
- all'esito di tale udienza, su richiesta della difesa dell'imputato – richiesta rispetto alle quali le altri parti non formulavano osservazioni – veniva disposto un breve rinvio;
 - all'udienza del 4 novembre 2025, la difesa dell'imputato, a titolo di condotta riparatoria da valutarsi ex art. 162 ter c.p., offriva alla persona offesa assegno circolare alla medesima intestato dell'importo pari ad euro centomila (ovverosia esattamente l'importo indicato come interamente satisfattorio dal Tribunale rispetto ai pregiudizi subiti dalla persona offesa in conseguenza di tutte le condotte delittuose ascritte all'imputato);
 - alla medesima udienza, la difesa dell'imputato depositava memoria con la quale documentava che, ove possibile, i post il cui contenuto è qualificato nelle imputazioni come diffamatorio (oltre che integrante una condotta di molestia avente rilevanza ai sensi dell'art. 612 bis c.p.) erano stati eliminati dai profili social dell'imputato (mentre, si precisava nella memoria, per i messaggi aventi anch'essi contenuto diffamatorio, secondo la prospettazione accusatoria, ed inviati dall'imputato su alcuni gruppi whatsapp, la loro eliminazione non era stata materialmente possibile in quanto già oggetto di visualizzazione);
 - la persona offesa, presente in udienza, riceveva tale assegno, con la precisazione che si trattava di importo accettato dalla medesima a titolo di mero acconto e, ad espressa richiesta del Tribunale, dichiarava di non voler rimettere la querela sporta nei confronti dell'imputato;
 - la difesa di insistevo dunque perché il Tribunale sollevasse questione di legittimità costituzionale nei termini già rappresentati;
 - con memoria depositata fuori udienza in data 19 novembre 2025, il difensore della parte civile produceva alcuni screenshot tratti dai profili social dell'imputato, oltre che alcuni stralci di un'intervista dal medesimo rilasciata, aventi ad oggetto, in generale, gli sviluppi del presente processo. La difesa dell'imputato replicava a tale produzione con memoria datata 28 novembre 2025;
 - all'udienza del 9 dicembre 2025, il Tribunale dava atto del menzionato deposito e – acquisita la prova dell'avvenuto incasso dell'assegno circolare da parte della persona offesa (circostanza confermata espressamente dal difensore di) – il Tribunale accoglieva la richiesta formulata dalla difesa dell'imputato di sollevare questione di legittimità costituzionale, riservandosi il deposito delle motivazioni di seguito esposte;

r i t e n u t o c h e

- la questione di legittimità prospettata dalla difesa dall'imputato sia rilevante ai fini della decisione dal momento che, in primo luogo, è chiamato a rispondere avanti a questo Tribunale di due reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione.

Si tratta, infatti, di una contestazione di atti persecutori ex art. 612 bis c.p. che, dalla formulazione del capo di imputazione, non risultano commessi mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, comma secondo, c.p., quale circostanza da cui sarebbe conseguita l'irrevocabilità della querela sporta da . Né i fatti contestati risultano commessi ai danni di minore o persona affetta da disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 o, tanto meno, appaiono connessi ad altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio, quali circostanze da cui sarebbe conseguita la procedibilità d'ufficio del reato.

Invero, unitamente al delitto di atti persecutori, è contestato a il delitto di diffamazione che, pur pluriaggravato secondo la formulazione sopra riportata, è sempre procedibile a querela di parte ai sensi dell'art. 597 c.p.

Quanto agli ulteriori requisiti che inducono a ritenere astrattamente invocabile la causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p., deve darsi atto che l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha riparato interamente il danno conseguente alla commissione dei delitti ascritti, versando in favore di un importo pari ad euro centomila – importo da costei ricevuto mediante assegno circolare dalla medesima riscosso – come indicato dal Tribunale



nell'ordinanza pronunciata all'udienza del 9 settembre 2025 quando proprio tale importo veniva indicato come congruo poiché ritenuto interamente satisfattivo dei pregiudizi subiti dalla persona offesa alla luce della formulazione dei capi di imputazione e, in particolare, della natura delle condotte contestate.

ha poi documentato di aver eliminato (in parte anche prima dell'emissione della menzionata ordinanza) i post pubblicati sui propri profili social ed individuati nella formulazione dei capi di imputazione come aventi contenuto astrattamente diffamatorio (oltre che aventi idoneità persecutoria ai sensi dell'art. 612 bis c.p.) e, rispetto ad ulteriori messaggi inviati su alcuni gruppi whatsapp, ha dimostrato la concreta impossibilità (*rectius*, inutilità, trattandosi di contenuti già visualizzati dai destinatari) di procedere alla loro eliminazione;

- la questione prospettata appare rilevante anche alla luce della volontà, manifestata personalmente dalla persona offesa all'udienza del 4 novembre 2025, di non rimettere la querela sporta nei confronti dell'imputato;

- sulla richiesta di estinzione dei reati ascritti a ai sensi dell'art. 162 ter c.p. – e sulla correlata questione di legittimità costituzionale con riferimento all'attuale inapplicabilità di tale istituto al delitto di atti persecutori – il Tribunale ha provocato il contraddirittorio tra le parti (e, in particolare, la persona offesa, anche per il tramite della sua difesa, si è opposta a tale istanza);

- la valutazione complessiva di tutte le circostanze ora richiamate, induce a ritenere che, se il Giudice delle Leggi adito dovesse ritenere fondata la questione prospettata nei termini che di seguito si esporranno, il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., e così anche quello di cui all'art. 595 c.p. ad esso connesso – posto che l'importo ricevuto dalla persona offesa appare comprensivo di tutti i pregiudizi subiti in relazione ad entrambe le contestazioni e, proprio in relazione alla diffamazione, sono state eliminate le conseguenze dannose e pericolose del reato – verrebbero dichiarati estinti da questo Tribunale. Invero, il comprovato soddisfacimento di tutti i requisiti processuali e sostanziali previsti dall'art. 162 ter c.p. fonderebbe l'emissione di una sentenza di non doversi procedere per estinzione dei reati ascritti a , quale esito definitorio che è oggi precluso dalla previsione della cui compatibilità costituzionale si dubita;

- da ultimo, non muta le considerazioni ora esposte circa la rilevanza per il caso concreto della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell'imputato la produzione da ultimo effettuata dalla difesa della parte civile avente ad oggetto alcuni post e commenti pubblicati dall'imputato sul proprio profilo Instagram, oltre che alcuni estratti di un'intervista dal medesimo rilasciata ad una televisione locale. A parere di questo Giudice, il contenuto di tali pubblicazioni e le affermazioni rese durante tale intervista appaiono sciolte ed autonome rispetto ai contenuti in ipotesi aventi valenza diffamatoria, oltre che molesta, che si ascrivono all'imputato nell'ambito di questo processo, trattandosi di esternazioni che – pur espresse in forma iperbolica e sferzante – non esorbitano dalla facoltà, legittima, di rendere, in un contesto pubblico, la propria versione dei fatti rispetto alla relazione intrattenuta con la persona offesa e di formulare le proprie osservazioni, pur critiche, rispetto alle scelte (anche) processuali della persona offesa;

- sempre sul punto, preme evidenziare come – in via generale – nonostante la formulazione dell'imputazione di atti persecutori indichi il *tempus commissi delicti* nei seguenti termini: “*dal 17 aprile 2020 e tuttora permanente*” non consta a questo Tribunale, né risulta provato, che l'imputato, dal settembre 2021 (momento ultimo in cui si colloca la pubblicazione dei post aventi natura assolutamente diffamatoria, oltre che persecutoria, sulla pagina Instagram dell'imputato per come anche espressamente riportato nel secondo capo di imputazione), abbia mai posto in essere altre condotte aventi astratta rilevanza penale e determinanti una permanenza del delitto di atti persecutori, tale certamente non potendo qualificarsi la pubblicazione di alcuni post sui profili social di a cui in diversi scritti ha fatto riferimento la difesa della parte civile costituendo, gli stessi, la manifestazione, priva di contenuti denigratori ed offensivi, dei convincimenti e del vissuto dell'imputato rispetto alla vicenda giudiziaria in esame;



r i t e n u t o

altresì, che la questione non sia manifestamente infondata in quanto, a parere di questo Giudice, la preclusione di applicabilità della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. al delitto di atti persecutori viola, in primo luogo, i principi di ragionevolezza e proporzionalità che trovano il proprio addentellato normativo nell'art. 3 della Carta Costituzionale.

Appare infatti assolutamente irragionevole, e per tale motivo in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, la scelta del Legislatore di escludere in maniera aprioristica e sulla base del solo titolo di reato per il quale si procede l'applicazione dell'istituto in esame al delitto di atti persecutori nell'ipotesi in cui lo stesso sia procedibile a querela di parte soggetta a remissione.

Il carattere irragionevole di tale scelta lo si desume sia da una comparazione con altra fattispecie di reato omogenea, sia da un'analisi della struttura della fattispecie incriminatrice per come prevedente una disciplina differenziata quanto a regime di procedibilità e al correlato trattamento sanzionatorio. Con riferimento al primo aspetto ora richiamato, la scelta legislativa che si censura determina un'illogica ed immotivata disparità di trattamento rispetto ad altro titolo di reato in relazione al quale – pur presentando lo stesso affinità strutturali con il delitto di atti persecutori e ritenuto di pari gravità dal Legislatore quanto a trattamento sanzionatorio – è possibile accedere a tale causa estintiva.

Si tratta del delitto di cui all'art. 612 ter c.p. – *"diffusione illecita di immagini o video sessualmente esplicati"* – che, a parere di questo Giudice, costituisce titolo di reato omogeneo utile al fine di operare il cosiddetto giudizio di comparazione il cui esito palesa la manifesta irragionevolezza della scelta legislativa che in questa sede si censura.

La ravvisata omogeneità tra i due reati si fonda non tanto o, quanto meno, non solo sulla collocazione topografica degli stessi – quali delitti contro la libertà morale ricompresi nell'ambito del più ampio *genus* dei delitti contro la libertà individuale – o sull'identità di bene giuridico tutelato – ovverosia l'integrità psichica della persona offesa passibile di turbamenti a causa di intrusioni moleste e/o assillanti o di condotte che violino la libertà di autodeterminazione della propria sfera sessuale – quali circostanze, ad ogni modo, già di per sé significative, bensì su un raffronto tra la struttura delle due fattispecie in relazione alle circostanze aggravanti tipizzate e al differenziato regime di procedibilità che ne consegue, oltre che al correlato inasprimento sanzionatorio.

Invero, avuto riguardo alla cornice edittale, i delitti di cui agli artt. 612 bis e 612 ter c.p. prevedono, quanto a pena base, un trattamento sanzionatorio del tutto omogeneo: per il delitto di atti persecutori, si prevede infatti una pena detentiva da un anno a sei e anni e sei mesi di reclusione, mentre per il delitto di *revenge porn* una pena detentiva da un anno a sei di reclusione.

La differenza di soli sei mesi nel massimo edittale previsto per il delitto di atti persecutori appare del tutto residuale, tanto più se si considera che tale scarto è *"contemperato"* dalla previsione, per il solo delitto di successiva introduzione di cui all'art. 612 ter c.p., dalla previsione, quale sanzione cumulativa, della pena pecuniaria di specie corrispondente, ovverosia la multa da euro 5.000 ad euro 15.000.

L'affine determinazione del minimo e massimo edittale è già di per sé indicativa del fatto che il legislatore ha considerato i due delitti di pari gravità e, del resto, tale valutazione pare trovare conferma nel fatto che anche le circostanze aggravanti speciali codificate nelle due fattispecie in esame sono del tutto sovrapponibili sia per contenuto, che per correlato inasprimento sanzionatorio. In particolare, tanto per il delitto di atti persecutori, quanto per quello di cosiddetto *revenge porn*, si prevede:

- i) una circostanza aggravante speciale ad effetto comune qualora la condotta sia stata commessa *"dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici"*;
- ii) una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale (prevedente un aumento di pena fino alla metà) qualora la condotta sia commessa in danno di *"persona in condizione di inferiorità fisica o psichica"* (tale dovendosi certamente considerare sia il minore, che il soggetto portatore di una

disabilità accertata, quali categorie soggettive espressamente richiamate nell'art. 612 bis, comma terzo, c.p.) o di una donna in stato di gravidanza".

A riscontro della valutazione di affinità delle due fattispecie in esame con riferimento ai profili aggravanti, si richiama poi la significativa circostanza che, con la recente Legge n. 181 del 2 dicembre 2025 rubricata "introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime", è stata introdotta nell'ordinamento la cosiddetta "aggravante di genere" sussistente "quando l'atto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione a rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali".

Tale circostanza, configurata quale aggravante ad effetto speciale prevedente un aumento di pena da un terzo a due terzi, è stata inserita nel testo di entrambe le fattispecie incriminatrici in esame.

Anche le modifiche alla disciplina processuale penale introdotte con il medesimo intervento legislativo confermano il giudizio di omogeneità tra i due delitti.

Invero, la menzionata Legge – al fine di approntare una tutela ancor più rafforzata, sia sotto il profilo cautelare che in tema di garanzie informative, alla persona offesa di alcuni delitti espressivi di violenza di genere, tra cui sono ricompresi anche il delitto di atti persecutori e quello di *revenge porn* – ha introdotto delle modifiche alla disciplina del codice di rito che, applicandosi appunto ad entrambi i delitti in esame, confermano inequivocabilmente come lo statuto dei diritti e delle garanzie informative assicurati alla persona offesa di tali due delitti sia configurato dal Legislatore in maniera del tutto omologa e, dunque, come la disparità di trattamento rispetto alla sola applicabilità o meno dell'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. – istituto che coinvolge espressamente nel contraddittorio processuale la persona offesa – sia del tutto irragionevole.

In particolare, entrambi i delitti sono stati ricompresi nell'ambito applicativo dell'art. 275, comma 2 bis terzo periodo, c.p.p. che stabilisce, per una determinata categoria di reati, la superfluità della prognosi di pena infratriennale quale elemento ostativo all'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Sempre per entrambi i delitti, nella loro forma aggravata, con l'introduzione del nuovo comma 3.1 dell'art. 275 c.p.p., viene stabilita una presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari custodiali superabile solo nel caso in cui vi sia la prova che le esigenze cautelari ravvisate possano essere soddisfatte da altre misure avuto riguardo, tra l'altro, al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Quanto invece alle garanzie informative assicurate alla persona offesa, si richiama l'introduzione del nuovo comma 1-quater dell'art. 444 c.p.p. che – per una serie di reati in materia di violenza di genere tra cui, appunto, il delitto di atti persecutori e quello di *revenge porn* – prescrive il coinvolgimento della vittima nella definizione del giudizio mediante patteggiamento in quanto a quest'ultima, a pena di inammissibilità della richiesta, dovrà essere notiziata dell'istanza di applicazione pena depositata e potrà presentare memorie e deduzioni.

È evidente che prevedere siffatte garanzie per la persona offesa dei due delitti in esame rende necessario che, per ragioni di coerenza e razionalità, il legislatore riconosca alla medesima persona offesa lo stesso standard di garanzie e poteri anche quando il contraddittorio in cui viene coinvolta si colloca in una fase successiva, ovverosia in sede processuale quando costei è destinataria di un'offerta risarcitoria che, sulla base di una valutazione prudente del giudice, è ritenuta congrua rispetto ai pregiudizi da costei subiti, permettendo in entrambi i casi all'autorità giudiziaria di "superare" la legittima opposizione di costei.

Sempre in relazione al giudizio di comparazione in esame, a parere di questo Giudice, ciò che appare poi decisivo per fondare un giudizio di omogeneità tra le due fattispecie è il peculiare e del tutto sovrapponibile regime di procedibilità previsto per i delitti di atti persecutori e *revenge porn*.

Lo stesso, così come le recenti modifiche di cui si è dato conto, appaiono improntati ad assicurare una maggiore e più efficace tutela alla persona offesa, garantendole non solo la possibilità di maturare le proprie determinazioni rispetto alla manifestazione dell'istanza punitiva in un tempo più



lungo rispetto a quanto previsto in via generale dall'art. 124 c.p. ma anche precludendo che eventuali determinazioni successive di senso contrario possano maturare a causa di indebite pressioni, individuando la sola sede processuale (o l'analogia manifestazione di volontà avanti ad un ufficiale di polizia giudiziaria) quale luogo ove rimettere la querela, garantendo così un controllo da parte dell'autorità pubblica circa la reale spontaneità e definitività di tale scelta.

In tal senso, si evidenzia infatti che tanto per il delitto di atti persecutori, quanto per quello di *revenge porn*, il termine per proporre querela è di sei mesi e la remissione di querela può essere solo "processuale" (ovverosia, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, oggetto di necessaria formalizzazione avanti ad un'autorità pubblica individuata nel Tribunale o in un ufficiale di polizia giudiziaria).

Anche le deroghe al generale regime di procedibilità a querela di parte dei delitti in esame sono esattamente coincidenti in quanto, per entrambi, la procedibilità d'ufficio è prevista nei casi in cui la persona offesa sia in condizione di inferiorità fisica o psichica (dovendosi certamente considerare tale il minore o la persona affetta da disabilità accertata, quali categorie soggettive espressamente richiamate dall'art. 612 bis c.p.) o, ancora, nei casi in cui il fatto sia connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Appare dunque evidente come anche la previsione di un peculiare statuto della procedibilità, del tutto coincidente per i due delitti in esame, sia in contraddizione con la scelta del legislatore di precludere, per il solo delitto di atti persecutori, l'applicabilità dell'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. Invero, proprio la causa estintiva in esame permette al Giudice, nell'ottica deflattiva di cui si dirà più approfonditamente nel prosieguo, di "superare" la volontà contraria della persona offesa, la quale – pur ristorata di un importo ritenuto satisfattivo, secondo un proprio prudente apprezzamento, da parte dell'autorità giudiziaria – manifesta la propria volontà, certamente legittima, di non rimettere la querela sporta.

Non si comprende infatti per quale ragione la persona offesa vittima di un episodio di *revenge porn* procedibile a querela – pur destinataria delle tutele rafforzate ora esposte – possa trovarsi, pur a seguito di contraddiritorio, la propria volontà contraria rispetto alla definizione del processo "superata" dal Giudice a fronte di un'adeguata condotta riparatoria posta in essere in suo favore, mentre alla persona offesa di atti persecutori procedibili a querela – anch'essa destinataria della medesima tutela – sia riconosciuto un "diritto di voto" sul medesimo aspetto, pur avendo quest'ultima ricevuto, similmente, un risarcimento ritenuto dal Giudice del pari congruo e satisfattivo dei pregiudizi subiti

Tale scelta, come argomentato, appare irragionevole tanto alla luce dell'omogeneità strutturale tra i due delitti, quanto del coincidente regime di tutele che alla persona offesa di tali reati l'ordinamento riconosce sia sotto l'aspetto processuale, che con riferimento al peculiare regime di procedibilità.

E tale ingiustificata disparità di trattamento appare ancor più evidente se si considera un ulteriore aspetto: la causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. richiede, ove possibile, anche l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato che, nel caso di delitto di *revenge porn*, appare requisito di ancor più difficolta (se non impossibile) realizzazione in quanto, non appena il reo condivide immagini della persona offesa dal contenuto sessualmente esplicito con terzi, le stesse fuoriescono definitivamente dalla sua sfera di controllo.

Si tratta infatti di contenuti multimediali suscettibili di replicabilità indefinita ad opera di terzi con correlata impossibilità di ottenerne un'eliminazione certa e definitiva dal cyber spazio. Tutto ciò, a differenza di quanto avviene per il delitto di atti persecutori ove la sussistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato non è certa, evidenzia la maggiore gravità della condotta sanzionata dall'art. 612 ter c.p. se rapportata alle potenzialità lesive di carattere fisiologicamente ineliminabile che la stessa può avere sulla sfera di libertà ed autodeterminazione della persona offesa rispetto alla propria sfera sessuale e al proprio correlato benessere psicofisico.

Questo Giudice non ignora poi che il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è strutturato come reato abituale improprio, mentre il delitto di cui all'art. 612 ter c.p. è configurato quale delitto unisussistente e/o istantaneo.



Si ritiene tuttavia che tale circostanza non incida sul giudizio di affinità strutturale sopra esposto poiché – pur incidentalmente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nel caso concreto, il delitto di atti persecutori può essere integrato anche dal compimento di due singole condotte commesse in un breve arco di tempo (cfr., tra le altre, Cass., Sez. V, Sentenza n. 33842 del 3 aprile 2018) – ciò che rileva, a parere di questo Giudice, è la scelta del Legislatore che, nella consapevole tipizzazione di due fattispecie dalle modalità attuative differenti, ha individuato, per le medesime, non solo un trattamento sanzionatorio del tutto omogeneo – espressivo, come tale, di un giudizio di analoga gravità rispetto all’offesa arreccata al medesimo bene giuridico – ma anche un peculiare ed unico “statuto della procedibilità” che esprime la volontà di tutelare in modo omogeneo la persona offesa (volontà confermata dalle recenti modifiche normative di cui si è dato conto).

Se, infatti, identica è la scelta di tutela della persona offesa sotto l’aspetto della manifestazione della sua istanza punitiva – quanto a tempistiche e modalità di manifestazione della successiva volontà contraria – identico dovrebbe essere anche il trattamento riservato alla medesima persona offesa qualora la stessa riceva un risarcimento ritenuto congruo dal Giudice nell’ambito del contraddittorio processuale che a tale condotta riparatoria consegue quando costei manifesta legittimamente l’intenzione di mantenere ferma la propria istanza punitiva.

Così non è poiché, solo nel caso di un episodio di *revenge porn* “rimettabile”, la volontà, pur contraria, della persona offesa non costituisce una preclusione alla definizione del processo ai sensi dell’art. 162 ter c.p.

Proprio in relazione all’aspetto ora evidenziato, si richiamano le osservazioni recentemente espresse dalla Corte adita in tema di esclusione dall’area applicativa della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p. dei delitti di cui agli artt. 336 e 337 c.p.

Anche in quel caso, il Giudice a quo ha fondato la questione di legittimità sollevata sulla base della ritenuta violazione del principio di egualanza in relazione ad un giudizio di comparazione operante in detta ipotesi, con una fattispecie che esprimeva un’offensività maggiore (per come desumibile da relativo trattamento sanzionatorio) e tuttavia suscettibile, al ricorrere dei presupposti enucleati dall’art. 131 bis c.p., della potenziale applicazione della causa di non punibilità ivi prevista.

Con la pronuncia n. 172 del 20 ottobre 2025 (depositata il 27 novembre 2025) – ritenuto comunque correttamente individuato nella fattispecie di cui all’art. 338 c.p. il *tertium comparationis* – è stato sottolineato come alla diversificazione di estremi edittali debba coneguire un differente regime, di natura coerente e configurato nella medesima direzione, anche rispetto all’applicazione di istituti di diritto sostanziale, quale è la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., la cui configurabilità è evidentemente ancorata ad una valutazione di maggiore o minore gravità complessiva del fatto concreto rispetto al bene giuridico tutelato.

In particolare, si è ritenuta manifestamente incongruente la scelta legislativa di punire con maggior severità il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario previsti dall’art. 338 c.p. – il cui maggior rigore sanzionatorio rispetto alle fattispecie sanzionate dagli artt. 336 e 337 c.p. trova fondamento nella natura collettività del soggetto destinatario dell’offesa – e, nel contempo, di riconoscere solo per il primo delitto l’astratta applicabilità dell’esimente di cui all’art. 131 bis c.p., per come espressiva di un complessivo giudizio di minor offensività del fatto.

In tal modo, come anticipato, si è espressa la necessità di una coerenza sistematica nell’tipizzazione delle fattispecie e dei connessi istituti di diritto sostanziale applicabili al caso concreto con riferimento a cause di esclusione della punibilità (quale è l’art. 131 bis c.p.) o, si aggiunge, con estinzione del reato (quale è l’art. 162 ter c.p.) fondate entrambe su una valutazione di minor gravità della condotta o, comunque, circoscritte a fattispecie di reato punite con pene edittali più miti ritenute dall’ordinamento espressive di un’offensività più tenue, tanto da ancorare la relatività perseguitabilità ad un interesse manifestato in tal senso dalla persona offesa.

Da tale ultima considerazione, a parere di questo Giudice, può desumersi a contrario l’affermazione per cui fattispecie di reato che esprimono un’offensività omogenea per affinità strutturale e per trattamento sanzionatorio del tutto similare – ovverosia, come nel caso di specie, i delitti di cui ag-

artt. 612 bis e 612 ter c.p. – deve correlarsi l'applicazione di identici ed omologhi istituti di natura sostanziale, tra cui la speciale causa estintiva del reato per condotte riparatorie.

Come anticipato, il giudizio di comparazione che evidenzia la manifesta irragionevolezza dell'automatismo previsto dall'art. 162 ter, comma quarto, c.p. non si circoscrive al solo delitto, ritenuto affine, di cui all'art. 612 ter c.p. ma deve estendersi anche all'analisi della struttura interna del delitto di atti persecutori.

In particolare, appare in contrasto con i necessari canoni di proporzionalità e razionalità nel legiferare la scelta di escludere, a priori, l'applicazione della causa estintiva in esame a tutti i casi di stalking quando gli stessi, nella loro modulazione concreta, esprimono un disvalore differente, quale giudizio valoriale che trova preciso riscontro nella previsione tanto di un trattamento sanzionatorio, quanto di un regime di procedibilità, differenziati.

In tal modo, infatti – sotto lo specifico profilo che qui interessa attinente all'applicabilità o meno della causa di estinzione del reato prevista dall'art. 162 ter c.p. – si equipara il trattamento destinato ad ipotesi fattuali che lo stesso legislatore aveva dapprima riconosciuto come disomogenee quando ha introdotto il delitto di atti persecutori nell'ordinamento, facendo così emergere non solo l'irrazionalità e contraddittorietà di tale sopravvenuta soluzione legislativa ma soprattutto la violazione del principio di egualianza sancito dall'art. 3 della Carta poiché si trattano allo stesso modo condotte con gradi di afflittività differenti.

Con maggior dettaglio, come già sopra evidenziato, il delitto di atti persecutori è in via generale procedibile a querela di parte. Tuttavia, vi sono ipotesi in cui si procede d'ufficio (qualora il delitto sia commesso ai danni di un minore, di una persona con disabilità riconosciuta o quando il fatto è commesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio) ed altre in cui, pur fermo il regime di procedibilità su impulso di parte, la querela sporta è irrevocabile (in particolare, se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma, c.p.).

Appare utile evidenziare che a tale differenziato regime in tema di procedibilità è correlato un inasprimento del relativo trattamento sanzionatorio in quanto, se il fatto è commesso a danno di un minore e di una persona con disabilità accertata, la pena è aumentata (art. 612, comma secondo, c.p.).

Dunque, è il legislatore stesso che, nel modulare la fattispecie in esame, ha espressamente introdotto una differenziazione, individuando alcune concrete modalità di realizzazione del reato meritevoli di un trattamento più rigoroso in tema di procedibilità in quanto espressive di maggiore allarme e pericolosità sociale (si fa in particolare riferimento alle ipotesi in cui il delitto sia commesso con minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo, c.p.) ed enucleandone altre per le quali, in ragione della peculiare vulnerabilità della persona offesa, appare opportuno rendere non necessaria la manifestazione di un'istanza punitiva con correlato aggravamento del trattamento sanzionatorio.

La successiva scelta di escludere a priori la causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p. rispetto a tutte le ipotesi di stalking (anche quelle procedibili a querela passibile di remissione) di fatto contraddice e nega tale originaria e tutt'oggi presente differenziazione poiché anche per le ipotesi di atti persecutori procedibili a querela di parte "rimettabile" – che, come tali, sono espressive di minore gravità – non si può comunque ricorrere all'istituto in esame.

Invero, con la preclusione applicativa della cui compatibilità costituzionale qui si dubita, ipotesi fattuali espressive di un diverso disvalore per come espressamente riconosciuto dallo stesso legislatore – sia sotto il profilo della procedibilità, che del trattamento sanzionatorio – vengono equiparate in modo ingiustificato mentre appare doveroso fare un distingue, anche sotto questo aspetto, nell'ampia e variegata casistica dei fenomeni riconducibili nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p.

Tutte le argomentazioni ora esposte potrebbero in astratto condurre ad individuare la soluzione alla ravvisata incostituzionalità della norma di cui all'art. 162 ter, comma quarto, c.p. in una pronuncia additiva che estenda la preclusione applicativa dell'istituto in esame anche all'omogeneo delitto di *revenge porn*.



Così non è in quanto si ritiene che l'aprioristica esclusione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ad una fattispecie delittuosa – nel caso di specie il delitto di atti persecutori qualora soggetto a remissione (ma le medesime considerazioni potrebbero spendersi per tutti i reati procedibili a querela di parte soggetta a remissione) – a prescindere da qualsivoglia considerazione del caso concreto con conseguente sottrazione al Giudice dello scrutinio circa il carattere satisfattivo del risarcimento effettuato dall'imputato, sia irragionevole e violi il principio di proporzionalità che deve muovere ogni intervento legislativo qualora, come nel caso di specie, vi sia la necessità di operare un bilanciamento tra valori contrapposti.

Invero, nell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p. vi sono due posizioni soggettive in netto contrasto tra loro, ovverosia quella dell'imputato che ha interesse ad ottenere una sentenza declaratoria dell'estinzione del reato a fronte della comprovata esecuzione di una condotta riparatoria (se del caso, accompagnata anche da una fattiva attivazione per l'eliminazione delle conseguenze pericolose o dannose del reato) e quella della persona offesa che, per insindacabili e legittime ragioni personali, non reputa la somma offerta satisfattiva dei pregiudizi subiti o, comunque, non ritiene di abdicare all'istanza punitiva a suo tempo manifestata.

Orbene, a parere di questo Giudice, l'esclusione indiscriminata dell'applicazione della causa estintiva di cui all'art. 162 ter c.p. anche alle forme di stalking considerate dal legislatore stesso come di minore gravità (in quanto procedibili a querela di parte soggetta a remissione) comporta un'evidente sproporzione nel contemperamento tra le due posizioni soggettive ora richiamate poiché determina un ingiustificato ed irragionevole sacrificio del diritto di difesa dell'imputato, per come riconosciuto espressamente dall'art. 24 della Costituzione, il quale è titolare di una legittima aspettativa a sottoporre allo scrutinio del Giudice il proprio sforzo risarcitorio affinché quest'ultimo – secondo il proprio prudente apprezzamento espressivo della funzione giurisdizionale che gli è attribuita – possa valutarlo come congruo e proporzionato rispetto al fatto di reato che gli viene ascritto.

In tal maniera, infatti, l'interesse della persona offesa a vedere soddisfatta la propria posizione (che, si osserva incidentalmente, può essere anche coltivata mediante la proposizione di un'azione in sede civile) non trova alcuna necessaria e doverosa verifica da parte dell'autorità giudiziaria, divenendo il processo penale lo strumento per la soddisfazione di un interesse di carattere meramente privatistico fondato su una valutazione del fatto di carattere puramente soggettivo.

Vi è dunque un'evidente sproporzione proprio in ragione del fatto che la persona offesa ha ottenuto un risarcimento ritenuto, secondo parametri oggettivi, proporzionato al fatto di reato contestato all'imputato.

L'introduzione della preclusione di cui all'art. 162, comma quarto, c.p. – operata con Legge n. 172 del 4 dicembre 2017 – appare poi contraria alla finalità che perseguiva la cosiddetta Riforma Orlando, Legge n. 103 del 23 giugno 2017, che ha introdotto, mutuando la disciplina già prevista dall'art. 35, D. Lgs. n. 274/2000 in tema di competenza penale del Giudice di Pace, l'istituto dell'estinzione del reato per condotte riparatorie anche nel codice penale.

Invero, la relazione tecnica esplicativa delle modifiche introdotte con la menzionata Riforma così individuava l'obiettivo della novella legislativa: *"deflazionare il numero di procedimenti penali e comunque realizzare una rapida definizione degli stessi, determinando effetti di risparmio in termini di spese processuali e di impiego di risorse umane e strumentali"*.

Del resto, la stessa collocazione sistematica dell'istituto in esame, inserito tra le cause estintive del reato subito dopo le disposizioni dedicate all'oblazione, manifesta come i due istituti abbiano un comune effetto deflattivo correlato all'esecuzione di condotte di carattere riparatorio.

Ed invero, nel caso dell'oblazione, a fronte del versamento di una somma nelle casse dello Stato parametrata sulla pena pecuniaria prevista dalla fattispecie astratta, la finalità deflattiva del sistema prevale sull'interesse pubblicistico che sottende la punizione delle medesime fattispecie contravvenzionali (che, proprio perché punite con una pena di tale specie, sono espressive di minore gravità), mentre nel secondo caso la medesima finalità deflattiva prevale sull'interesse privatistico

della persona offesa che, ristorata in modo ritenuto congruo e satisfattorio da parte dell'autorità giudiziaria, vede la propria volontà contraria superata.

Preme poi evidenziare come l'applicazione dell'istituto in esame, avente, come esposto, inequivoca vocazione deflattiva, sia subordinata allo scrupoloso e prudente apprezzamento da parte del Giudice, terzo tra le parti, in ordine all'effettività e congruità dell'offerta risarcitoria, oltre che alla positiva eliminazione delle eventuali conseguenze dannose o pericolose del reato.

Precludere al Giudice di operare tale valutazione rispetto ad una specifica ed esclusiva categoria di condotte non solo frustra la finalità ultima della norma ma determina anche una violazione del principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111, comma secondo, della Costituzione poiché, in siffatta maniera, si esclude che un sindacato, pur svolto in modo imparziale e super partes ed operato secondo canoni obiettivi ed equi, possa condurre ad una rapida e pronta definizione di un processo relativo, si ribadisce, ad una fattispecie di reato che il legislatore medesimo ritiene di minore gravità (in quanto procedibile a querela di parte soggetta a remissione). Il giudice è infatti tenuto a celebrare un processo – con l'impiego di tempo e risorse che ne conseguono – pur a fronte di una già avvenuta integrale soddisfazione dell'interesse pubblicistico a cui lo svolgimento del processo medesimo mira, così di fatto sottraendo risorse alla celebrazione di altri processi rispetto ai quali, permanendo viceversa un interesse pubblicistico alla loro celebrazione, vi è la medesima necessità di garantirne una rapida definizione.

Invero, se il processo penale è lo strumento di rieducazione dell'imputato non già e non solo per l'esito che ne consegue ma anche in relazione al percorso con cui si addiviene alla relativa pronuncia definitoria, ritiene questo Giudice che – al ricorrere di tutti i requisiti sostanziali e processuali previsti dall'art. 162 ter c.p. – tale finalità sia già stata compiutamente perseguita poiché l'imputato, quale forma di sanzione alternativa avente tuttavia paritaria efficacia, ha posto in essere una condotta riparatoria congrua in quanto parametrata alla gravità del fatto di reato che gli viene ascritto e, se del caso, si è anche fattivamente attivato per eliminare le conseguenze dannose o pericolose della condotta che gli viene contestata.

Sotto questo punto di vista, il "diritto di voto" che solo in questo caso si riconosce alla persona offesa determina una violazione non solo del canone costituzionale sopra richiamato correlato all'interesse collettivo a che i processi vengano definiti in tempi ragionevoli (il che, evidentemente, si correla alla necessità che non vengano celebrati processi non necessari rispetto al perseguimento dell'interesse pubblicistico, già raggiunto, di rieducazione dell'imputato) ma anche del finalismo rieducativo della pena medesima stabilito dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Invero, l'impossibilità di definire il processo con la dichiarazione di estinzione del reato pur a fronte di uno sforzo risarcitorio posto in essere dall'imputato di carattere proporzionato e congruo rispetto alla natura delle contestazioni ascrittegli – per come valutato dal Giudice tenendo conto di ogni circostanza afferente le modalità della condotta – accompagnato, ove possibile, anche dall'eliminazione delle conseguenze dannose e pericolose del reato potrebbe determinare, nel caso di un'eventuale condanna all'esito del giudizio, l'irrogazione di una sanzione non giustificata che, come tale, verrebbe percepita dall'imputato come inutilmente afflittiva.

Ciò vale tanto più nel caso di specie se solo si considera il contegno complessivo assunto dall'imputato, il quale:

- i) ha reso dichiarazioni spontanee in sede dibattimentale, manifestando resipiscenza e ribadendo le proprie scuse alla persona offesa;
- ii) ha partecipato con impegno e serietà a diversi incontri nell'ambito di un percorso di giustizia riparativa attivato su sua richiesta ai sensi dell'art. 129 bis c.p.p.; percorso che tuttavia non ha trovato positiva definizione a seguito della discrezionale valutazione di "non fattibilità del programma" da parte dei mediatori incaricati;
- iii) ha versato alla persona offesa a titolo risarcitorio la significativa somma di centomila euro (a fronte di una richiesta risarcitoria esplicitata nella costituzione di parte civile pari a centocinquanta mila euro);



iv) ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose del reato, cancellando i post aventi contenuto asseritamente diffamatorio.

A fronte di tale positivo contegno – da valutarsi unitamente al fatto che, al di là dell'imprecisa formulazione del capo di imputazione, si tratta di condotte esaurite in quanto nessun ulteriore condotta avente astratta rilevanza penale è stata posta in essere dal 2021 ad oggi – vi è il concreto rischio che l'eventuale irrogazione di una pena detentiva all'esito del giudizio che questo Giudice dovrebbe celebrare, essendogli allo stato preclusa la possibilità di applicare l'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. in relazione alla contestazione di cui all'art. 612 bis c.p., possa essere percepita come ingiusta.

A parere di questo Giudice, infatti, le funzioni retributiva e special preventiva della pena trovano già nell'esecuzione delle condotte riparatorie a cui l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 162 ter c.p. è subordinato piena soddisfazione poiché comportano un sacrificio economico per l'imputato, oltre che comportamentale, in grado di influire tanto sulla sua sfera personale e patrimoniale, quanto sui suoi comportamenti futuri. Similmente, anche la funzione general preventiva della pena medesima può ritenersi avere già trovato soddisfazione alla luce della natura pubblica della fase dibattimentale in cui l'istituto in esame deve trovare applicazione.

Qualora poi non si dovesse ritenere sussistente la violazione dei parametri costituzionali individuati negli artt. 3, 24, 111, comma secondo, e 27, comma terzo, della Carta, rispetto alla scelta del Legislatore di precludere, in via generale ed astratta, dal campo applicativo della causa di estinzione del reato di cui all'art. 162 ter c.p. il delitto di atti persecutori qualora il reato sia perseguibile a querela rimettabile, richiamando le osservazioni sopra esposte in tema di ragionevolezza e proporzionalità, si rimette al Giudice delle Leggi la valutazione circa l'opportunità di dichiarare l'incostituzionalità della norma di cui all'art. 162, comma quarto, c.p. nella parte in cui non esclude l'applicazione di tale disposizione alle ipotesi – quale è il caso in esame – di atti persecutori procedibili a querela di parte soggetta a remissione expressive di minore offensività.

In particolare, riprendendo quanto riportato dalla difesa dell'imputato nella propria memoria, tali ipotesi expressive di minore offensività dovrebbero individuarsi nelle contestazioni di atti persecutori ove, nel momento in cui viene posta in essere la condotta riparatoria, non risulta una permanenza attuale delle condotte di molestia e/o minaccia e dell'evento oggetto di contestazione, né un pericolo concreto ed attuale per la persona offesa;

P.Q.M.

visti gli artt. 134 Costituzione, l Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 nr.1 e 23 Legge 11 marzo 1953 n .87;

s o s p e n d e

il processo sopra emarginato a carico di

nato a

il "

d i s p o n e

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

D e m a n d a

alla cancelleria la notificazione delle motivazioni della presente ordinanza non letta in pubblica udienza:

all'imputato presso il difensore di fiducia ove ha eletto domicilio. Avv.

del Foro di

alla parte civile

presso il difensore, avv.

del Foro di

ai difensori dell'imputato, avv.

e

entrambi del Foro di

Milano;

al difensore della parte civile, avv.

del Foro di

al Pubblico Ministero;

al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cancelleria vorrà altresì comunicare la presente ordinanza ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e curare la trasmissione di tutti gli atti del procedimento alla Corte Costituzionale.

Lecco, 22 dicembre 2025

IL GIUDICE
Martina Baggio



TRIBUNALE DI LECCO
Depositato in Cancelleria
Lecco 22/12/2025

